

REGOLAMENTO (CE) N. 3198/93 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione ⁽³⁾, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3080/93 ⁽⁵⁾, prevede una modifica per l'orzo e le semole e semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/93 ⁽⁷⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per

le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, le indicazioni relative ai codici NC 1003, 1103 11 30 e 1103 11 50 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 7.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1003 00	Orzo :	
1003 00 10	— destinato alla semina	1003 00 10 000
1003 00 90	— altro	1003 00 90 000
ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :	
	— Semole e semolini :	
1103 11	— — di frumento (grano) :	
1103 11 10	— — — di frumento (grano) duro :	
	— aventi tenore, in ceneri, da 0 a 1 300 mg/100 g :	
	— semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno del 10 % in peso	1103 11 10 200
	— altri	1103 11 10 400
	— aventi tenore, in ceneri, di oltre 1 300 mg/100 g	1103 11 10 900